COMMISSIONE IV

DIFESA

45.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VALERIO ZANONE**

INDICE

PAG.

Sull'ordine dei lavori:

Zanone Valerio, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifiche all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (3896) 3

Zanone Valerio, *Presidente* . . 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Caccia Paolo Pietro, *Relatore* 5, 7, 8

PAG.

Potì Damiano 8

De Carli Francesco 7

Galante Michele 4, 5

Gorgoni Gaetano 7, 8, 10

Mannino Antonino 6, 7

Mastella Mario Clemente, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 4, 8, 9, 10

Mombelli Luigi 3

Pellegatta Giovanni 3, 7

Tassone Mario 3, 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,45.

MARIO TASSONE, *Segretario, f. f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che relativamente ai primi tre provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna in sede legislativa, nn. 3758, 4274 e 4242, nonostante reiterati solleciti, non è pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio. Pertanto, non si potrà procedere in data odierna alla loro votazione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3896).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 maggio 1989.

Ricordo che nella seduta di ieri l'onorevole Caccia ha svolto la relazione sul provvedimento in esame e che, in sede di discussione sulle linee generali, sono intervenuti i deputati Galante e Pellegatta.

Proseguiamo la discussione sul provvedimento.

LUIGI MOMBELLI. Esprimo, a nome del gruppo comunista, consenso con l'impostazione del provvedimento.

GIOVANNI PELLEGATTA. Signor presidente, già nella seduta di ieri avevo espresso il dubbio che le osservazioni avanzate su questo disegno di legge potessero contribuire al ripetersi di un fenomeno da più parti e in più occasioni evidenziato, cioè quello del distacco tra paese « reale » e paese « legale ». Dunque, anche al fine di rispettare il dettato costituzionale, che consente a qualsiasi cittadino di presentarsi candidato nelle competizioni elettorali, riterrei opportuno prevedere una soluzione mediana, vale a dire concedere una licenza ordinaria supplementare al militare che si candida alle elezioni politiche e amministrative, anziché considerare non computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva il periodo trascorso in licenza speciale per partecipare attivamente alla campagna elettorale. In tal senso, preannuncio la presentazione di un emendamento.

MARIO TASSONE. Signor presidente, onorevoli colleghi, ad una prima lettura il provvedimento al nostro esame appare assai semplice, cioè tale da non far scorgere ostacoli alla sua approvazione. Ma la stessa motivazione esplicitata nella relazione di accompagno al disegno di legge evidenzia, in modo chiaro, l'esistenza di un problema, cioè quello relativo all'utilizzazione, a mio avviso non corretta, dell'esercizio del diritto dell'elettorato passivo in molte amministrazioni comunali. Molte di esse, infatti, si sono viste presentare liste di militari, e ciò ha creato non solo motivi di grande preoccupazione, ma anche, e

soprattutto, valutazioni negative, a volte irrispettose, per tutte le forze armate. Poiché non vi è dubbio che fatti simili non contribuiscono a qualificare positivamente gli istituti militari, ritengo che un limite al loro manifestarsi debba essere posto.

Non so a quali conclusioni giungerà il relatore. Da parte mia, non mi sento in questo momento di dare un giudizio definitivo, né sulla normativa approvata dal Senato, né sugli emendamenti preannunciati. Ritengo comunque che siamo ai limiti della costituzionalità.

Il mio intervento ha solo lo scopo di attirare l'attenzione della Commissione su un problema di carattere istituzionale, dottrinario e costituzionale. Senza entrare nel merito del provvedimento e del lavoro compiuto dai senatori, che ritengo attento e oculato, nato da una puntuale considerazione della questione, occorre tuttavia riflettere sul fatto che le norme in oggetto rischiano di creare un precedente estremamente grave, che avrebbe ripercussioni negative su tutto l'ordinamento giuridico e istituzionale.

Senza anticipare le valutazioni del relatore e del Governo, occorre ricercare una soluzione che sia la più corretta possibile, di fronte al fenomeno di degrado esistente, senza inficiare nel contempo il fondamento delle nostre istituzioni.

Non credo che questa mattina sia possibile licenziare il provvedimento, perché occorre attentamente riflettere sui problemi di ordine istituzionale che la normativa solleva e mi auguro che, anche con la collaborazione degli uffici, sia possibile dare una risposta agli interrogativi emersi nel dibattito.

PRESIDENTE. Desidero rassicurare l'onorevole Tassone che già è previsto l'esame del provvedimento, per gli aspetti di legittimità, da parte della I Commissione affari costituzionali. Del resto, anche al Senato il disegno di legge, prima della sua approvazione, è stato valutato dal punto di vista della costituzionalità.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Come alcuni hanno osservato, il provvedimento suscita alcune perplessità di ordine costituzionale. Il presidente ha voluto tranquillizzare i commissari affermando con correttezza che, così come è avvenuto al Senato, la I Commissione affari costituzionali dovrà pronunciarsi sulla legittimità del disegno di legge.

Ritengo che, in presenza di un fenomeno di degrado, come l'ha definito l'onorevole Tassone, che mette in ridicolo le stesse istituzioni, costituendo quasi una forma di « gioco giocato » rispetto alle istituzioni stesse, una sorta di perversione o di molestia, un modo di infrangere una regola, occorra operare un drenaggio tempestivo.

Sono comunque dell'avviso di attendere il parere della I Commissione affari costituzionali, perché non credo che gli emendamenti preannunciati eliminino gli inconvenienti ricordati. Inoltre, essendo imminenti le elezioni amministrative, con il rischio che il fenomeno lamentato possa moltiplicarsi, sarebbe bene che la Commissione di merito non proceda a modifiche del testo che dovrebbe in tal caso essere di nuovo esaminato dall'altro ramo del Parlamento e approvato non si sa quando.

Credo sia più opportuno attendere il pronunciamento della Commissione affari costituzionali, e decidere poi se apportare delle modifiche al testo.

MICHELE GALANTE. Fermo restando l'assenso del nostro gruppo sull'articolo 1, ritengo che l'articolo 2 ponga invece delicati problemi dal punto di vista della legittimità costituzionale, in quanto, a mio modo di vedere, si rischia di creare una sorta di mutilazione del diritto all'elettorato passivo. Lo spirito del disegno di legge è quello di evitare abusi nell'esercizio di questo diritto. Occorre tuttavia distinguere tra abuso di un diritto e buon uso dello stesso. Nella relazione che accompagna il provvedimento si sostiene che numerosi militari di leva hanno presentato la propria candidatura in consultazioni elettorali e amministrative al solo scopo di fruire di un lungo periodo di licenza e

quindi di ridurre la durata del servizio militare obbligatorio. Rilevo che tale problema si è posto solo per le elezioni amministrative, non per quelle politiche.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Anche perché per partecipare a queste ultime occorre aver compiuto venticinque anni.

MICHELE GALANTE. Non solo per questo motivo, ma anche perché, in base ai meccanismi elettorali, per candidarsi in collegi a livello nazionale, è necessario che vi sia un certo numero di firme. Quindi, ritengo che si debba garantire questo diritto. Possiamo discutere sulla durata della licenza, che attualmente è di trenta giorni e che potrebbe, invece, essere ridotta a quindici giorni effettivi.

Il secondo punto che vorrei porre all'attenzione del Governo è relativo al rischio di dar luogo ad una discrasia rispetto ai diritti e alle prerogative dei dipendenti dello Stato. Ricordo, infatti, che ciascun dipendente dello Stato o del parastato che si presenti candidato in una qualsiasi campagna elettorale ha diritto a quindici giorni di congedo regolarmente contribuiti.

Dunque, per evitare l'abuso di un diritto, senza pregiudicare il buon uso del medesimo, potremmo focalizzare la nostra attenzione sulla durata della licenza speciale o sulla opportunità di istituire, in ambito regolamentare, una clausola restrittiva nella quale venga specificato che per il militare di leva è salvaguardato il diritto di potersi presentare candidato ad elezioni politiche ed amministrative purché si candidi nel comune di residenza. Mi rendo conto, comunque, che una simile clausola porrebbe qualche problema dal punto di vista giuridico.

Esprimendo l'augurio che i colleghi prendano in considerazione, magari arricchendole, le ipotesi che ho avanzato nella convinzione che non sia possibile accettare la drastica riduzione di un diritto sancito, preannuncio la presentazione di un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Desidero far notare all'onorevole Galante che il diritto all'elettorato passivo non verrebbe minimamente intaccato dalle norme in discussione, in quanto per i cittadini che prestano il servizio militare non viene limitata la possibilità di presentarsi candidati in qualsiasi campagna elettorale.

MICHELE GALANTE. Il punto nodale non è la mera legittimazione all'elettorato passivo, ma il conferire al militare effettive possibilità che gli consentano di competere con gli altri candidati.

PRESIDENTE. Per i militari che intendono partecipare ad una campagna elettorale non viene eliminata la previsione della licenza straordinaria di cui essi necessitano per adempiere ai loro impegni. Nell'ambito della legge sulla leva che regola il regime delle licenze, si stabilisce che, per il motivo suddetto, il periodo trascorso in licenza speciale non è computabile ai fini dell'assolvimento del servizio militare, il che non istituisce forme di discriminazione a danno di alcuno.

D'altra parte, non va dimenticato che accettare di partecipare ad una campagna elettorale significa, anche assumere una serie di oneri che mai, comunque, sono stati considerati alla stregua di un'ingiusta sperequazione di trattamento. Né per i militari di leva verrebbero a configuarsi, rispetto agli altri candidati, limitazioni all'elettorato passivo o difficoltà di altro genere.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Avendo ascoltato i colleghi, che hanno evidenziato i loro dubbi circa l'effettiva possibilità per i cittadini che prestano servizio militare di potersi candidare ad elezioni politiche ed amministrative, mi permetto di suggerire di attendere il prescritto parere della Commissione affari costituzionali sul disegno di legge inviando al contempo alla stessa Commissione il testo degli interventi svolti, di modo che essa abbia una valutazione globale dei problemi posti. Una simile procedura ci darebbe la certezza di un'interpretazione autentica o l'avvallo di una risposta positiva ai dubbi e alle preoccupazioni evidenziati in questa sede.

GIOVANNI PELLEGATTA. Dichiaro di condividere la proposta avanzata dal rela-

tore. Mentre per quanto attiene all'articolo 1 non vi sono problemi, per l'articolo 2 sono state evidenziate non poche preoccupazioni, alle quali intendono dare una risposta gli emendamenti preannunciati da me e dal collega Galante. Ritengo, quindi, che il loro testo, assieme a quello della discussione svoltasi, debba essere rimesso al giudizio della Commissione affari costituzionali.

Ribadisco, comunque, che il disegno di legge al nostro esame potrebbe dar luogo, così com'è formulato, a ricorsi al TAR e ad un contenzioso senza fine.

MARIO TASSONE. Signor presidente, condividendo la proposta avanzata dal collega Caccia ed associandomi alle sue valutazioni, vorrei sottolineare come il tema fondamentale sia quello di verificare l'effettivo rischio di un ulteriore affievolimento dei diritti di elettorato passivo dei cittadini in armi: di qui il mio riferimento alle implicazioni di ordine costituzionale.

ANTONINO MANNINO. Riterrei opportuno eliminare, all'articolo 2 del disegno di legge, il riferimento alle elezioni politiche, ritenendo che in questo tipo di competizione gli abusi lamentati finora siano più difficili da attuare, e comunque meno frequenti.

PRESIDENTE. Ad integrazione di quanto ho detto poc'anzi, desidero ricordare quanto stabilito, con totale chiarezza, dall'articolo 6 della legge n. 382 del 1978, contenente norme di principio sulla disciplina militare: « I militari candidati ad elezioni politiche od amministrative possono svolgere liberamente attività di politica e di propaganda al di fuori dell'ambito militare e in abito civile. Essi sono posti in licenza speciale per la durata della campagna elettorale ».

Dunque, il timore avanzato da qualche collega, e cioè che in qualche modo si possa nuocere all'esercizio del diritto in questione, a mio avviso appare assolutamente infondato. In realtà, il punto sul quale dobbiamo pronunciarci è relativo al fatto se ai fini dell'espletamento del servizio di leva la licenza straordinaria debba o meno essere computata. Qualora non lo fosse, coloro che si candidano pur non avendo l'intenzione di partecipare effettivamente ad una competizione democratica, ma solo con l'intento di ridurre la durata del servizio militare, sarebbero disincentivati dal farlo.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che sono pervenuti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è inserito il seguente:

« 10-*bis*. Al militare che si candida ad elezioni politiche e amministrative è concessa una licenza ordinaria supplementare onde partecipare attivamente alla campagna elettorale ».

2. 1.

Pellegatta, Mitolo.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è inserito il seguente:

« All'articolo 6, comma terzo, della legge 11 luglio 1978, n. 382, aggiungere in fine le seguente parole: , di cui quindici giorni computabili ai fini dell'assolvimento del servizio ».

2. 2.

Galante.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è inserito il seguente:

« 10-*bis*. Non è altresì computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva il periodo trascorso in licenza speciale per campagna elettorale dal personale di leva candidato ad elezioni amministrative ».

2. 3.

Mannino.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Dichiarandomi contrario agli emendamenti presentati, ribadisco l'opportunità di votare l'articolato ed inviarlo, insieme con gli emendamenti medesimi, alla I Commissione affari costituzionali per la valutazione di costituzionalità.

GIOVANNI PELLEGATTA. Anch'io sono del parere che occorre fornire un'indicazione alla Commissione affari costituzionali.

GAETANO GORGONI. Non sono d'accordo a modificare il testo trasmessoci dal Senato. La *ratio* del provvedimento è quella di ovviare a un inconveniente che è sotto gli occhi di tutti. In occasione di elezioni, si assiste al formarsi di liste composte esclusivamente da militari di leva. Quando vi sono elezioni, chiunque militi in un partito, è praticamente martellato da telefonate di parenti di militari di leva che chiedono che i propri figli vengano inseriti nelle liste dei candidati, al solo scopo di averli a casa per un certo periodo di tempo.

PRESIDENTE. È perfettamente vero, ma già è stato rilevato nel corso della discussione. La linea su cui si muovono gli emendamenti degli onorevoli Pellegatta e Galante è quella di cercare di disicentivare l'uso scorretto delle candidature al solo fine di ottenere una licenza, prevedendo che solo quindici giorni siano scomputabili dal servizio militare, senza in nulla modificare quanto stabilisce la legge n. 382 del 1978.

GAETANO GORGONI. Il 99 per cento dei giovani che si candidano alle elezioni ha il solo scopo di poter usufruire di una licenza straordinaria. Con gli emendamenti degli onorevoli Galante e Pellegatta non si modifica affatto la situazione, perché in realtà il giovane di leva che si presenta candidato limiterà il periodo di licenza a quindici giorni. Quel « vezzo » malsano che tutti deprecano non verrà affatto meno.

Dobbiamo assolutamente vietare che vengano a crearsi liste di disturbo.

ANTONINO MANNINO. Un simile pericolo può essere reale per le elezioni amministrative, ma non per quelle politiche.

GAETANO GORGONI. Per esempio, a Lecce la presenza della lista della Liga veneta è dovuta al fatto che il 90 per cento dei candidati è costituito da militari di leva. Con il sistema proposto rischiamo di fornire ulteriori elementi per la formazione di liste che non avrebbero, invece, alcuna ragione di esistere. Mi dichiaro contrario agli emendamenti presentati e favorevole, invece, al testo trasmesso dal Senato.

FRANCESCO DE CARLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, poiché dell'esercito ho una concezione di tipo prussiano, a chi presta il servizio militare non riconosco nemmeno il diritto di presentarsi in liste elettorali. Ritengo che questa mia affermazione non debba meravigliare, in quanto è incontestabile che l'espletamento del servizio di leva precluda anche altri diritti riconosciuti. Ovviamente, sto forzando questo concetto, e poiché mi piace farlo, dichiaro – e chiedo che quanto sto per dire sia messo agli atti – di riconoscermi in quanto ha detto il collega Gorgoni, che certo ritengo un autentico alleato rispetto a ciò che mi propongo di dire. Ripeto, il suo è stato un discorso moderato, al quale mi associo con grande riluttanza.

PRESIDENTE. La sua concezione federiciana sarà regolarmente trascritta, onorevole De Carli !

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Ribadisco il parere contrario sugli emendamenti presentati, nonché l'opportunità di votare gli articoli del provvedimento in esame inviandoli, con gli emendamenti, alla competente Commissione affari costituzionali affinché esprima il suo parere alla luce delle osservazioni svolte in questa sede.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dichiaro di concordare con il relatore.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto della discussione, credo sia bene ricordare che mentre all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, all'articolo 2, invece, ne sono stati presentati tre, e su tutti il relatore ha espresso parere contrario.

DAMIANO POTÌ. A mio avviso, sarebbe opportuno attendere il parere della Commissione affari costituzionali, anche perché nei nostri dubbi potremmo essere confortati da ulteriori elementi.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Se non ho compreso male, il presidente intenderebbe sottoporre al vaglio della Commissione affari costituzionali il provvedimento, per acquisire il parere, senza procedere ad alcuna votazione.

GAETANO GORGONI. Signor presidente, mi sia consentito sottolineare come il problema da me sollevato vada al di là del parere della Commissione affari costituzionali: entrando nel merito delle questioni dichiaro di ritenere inaccettabile il principio secondo cui chi si candida per le elezioni amministrative e politiche scomputi dal servizio militare di leva il periodo di licenza preso per svolgere la campagna elettorale.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Ricordo che si è svolta una discussione sulle linee generali durante la quale sono emersi interrogativi giusti e rilevanti, che hanno mosso le coscienze di tutti. Sono state formulate diverse ipotesi, ma non siamo in grado di esporre una posizione.

Il motivo in base al quale il relatore aveva accolto l'ipotesi prospettata nel corso del dibattito, consiste nel porre la Commissione affari costituzionali in grado di conoscere la discussione svoltasi in questa sede.

PRESIDENTE. Pur ritenendo, in ciò confortato dal parere degli uffici, che una corretta procedura comporterebbe l'attesa del parere della I Commissione sul disegno di legge, sulla base delle reiterate richieste del relatore, sono del parere di porre in votazione l'articolo 1, nella convinzione – espressa in vari interventi – che esso non determini problemi dei quali debba essere investita la Commissione affari costituzionali, come invece pare il caso dell'articolo 2.

Pertanto, poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente:

« 3. Per i militari di leva residenti in località distanti oltre 300 e fino a 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia di oltre 8 e sino a 16 ore, il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente è elevato a venti giorni; oltre i suddetti termini il limite massimo è elevato a venticinque giorni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è inserito il seguente:

« 10-*bis*. Non è altresì computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso in licenza speciale per campagna elettorale dai militari di leva candidati ad elezioni politiche e amministrative ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è inserito il seguente:

« 10-*bis*. Al militare che si candida ad elezioni politiche e amministrative è concessa una licenza ordinaria supplementare onde partecipare attivamente alla campagna elettorale ».

2. 1.

Pellegatta, Mitolo.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è inserito il seguente:

« 10-*bis*. All'articolo 6, comma terzo, della legge 11 luglio 1978, n. 382, aggiungere in fine le seguente parole: , di cui quindici giorni computabili ai fini dell'assolvimento del servizio ».

2. 2.

Galante.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è inserito il seguente:

« 10-*bis*. Non è altresì computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva il periodo trascorso in licenza speciale per campagna elettorale dal personale di leva candidato ad elezioni amministrative ».

2. 3.

Mannino.

In base agli orientamenti emersi nel corso della discussione, porrò ora in votazione in linea di principio gli emendamenti di cui ho dato testé lettura.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Pellegatta e Mitolo 2. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Galante 2. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Mannino 2. 3.

(È respinto).

Poiché gli emendamenti sono stati respinti, non verranno trasmessi alla Commissione affari costituzionali.

Prima di concludere, mi sia consentito evidenziare come la votazione dell'articolo 2 sia estremamente coerente rispetto a ciò che i colleghi intervenuti hanno sollevato nel corso del dibattito. Tuttavia, la votazione di questo articolo riproporrebbe una situazione analoga a quella verificatasi recentemente in relazione alla legge sul commercio delle armi. In quel caso, la Commissione di merito fu costretta a riesaminare un articolo già votato e ad annullare una votazione. Pertanto, non sarei d'accordo di votare l'articolo 2, ma di attendere il pronunciamento della I Commissione.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ricordo che in ordine alla legge sul commercio delle armi la Commissione esteri assunse una posizione e su di essa votò all'unanimità. A

seguito di eccezioni avanzate dalla Commissione difesa, il testo ritornò nuovamente in Commissione con il parere espresso, che dovette essere accettato in quanto vincolante. La procedura che mi sforzai di far seguire alla Commssione difesa consistette nell'esprimere e nel votare un parere sul quale potesse poi pronunciarsi la Commissione affari costituzionali. Mi domando, su che cosa potrebbe esprimersi la I Commissione qualora manchi un parere od un voto deliberativo da parte della Commissione.

Suggerirei di seguire lo stesso metodo, consistente nel votare l'articolo 2 – ovviamente tenendo presenti le obiezioni e le perplessità sollevate – e, nell'eventualità che la I Commissione ritenga di formulare dei rilievi, la nostra Commissione si pronuncerà. Ora si ha il dovere di votare: d'altra parte, come può la Commissione affari costituzionali pronunciarsi senza che la nostra Commissione si sia espressa ? Mi sembrerebbe questa una forma di anomalia. Ribadisco che abbiamo il dovere di votare.

GAETANO GORGONI. In aggiunta alle considerazioni del Governo e a quanto io stesso prima ho detto, ricordo che il disegno di legge in esame ci perviene dal Senato che lo ha approvato all'unanimità, dopo averlo sottoposto ad un vaglio di costituzionalità.

PRESIDENTE. Tale osservazione è già stata fatta nel corso della discussione.

Tirando le fila del dibattito avvenuto, atteso che l'articolo 1 è stato approvato, e che la Commissione ha respinto gli emendamenti all'articolo 2, posti in votazione in linea di princìpio, la mia proposta è quella di attendere il parere della I Commissione affari costituzionali, per poi procedere alla votazione dell'articolo 2.

Se tuttavia la Commissione è dell'avviso di votare anche detto articolo – rinviando comunque la votazione finale del disegno di legge –, avverto che, qualora il parere della I Commissione affari costituzionali non fosse conforme al voto della nostra Commissione, ci troveremmo nella spiacevole situazione di dover ripetere la votazione. Ho voluto rappresentare questo rischio, non per un mio scrupolo, ma in quanto effettivamente nel corso del dibattito sono emerse perplessità di ordine costituzionale da parte dei commissari.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, per stima nei confronti del presidente, concorda con la proposta di sospendere la discussione ed attendere il parere della I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. D'accordo. Non essendovi obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge, in attesa del parere della I Commissione affari costituzionali, è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 7 marzo 1990

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO